



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Dr. Michele Nardelli, all'udienza del 13.4.2017 e nella causa iscritta al n. 79 dell'anno 2012 R.G.L., ha pronunciato mediante lettura del dispositivo in udienza la seguente

SENTENZA

TRA

[REDACTED] con l'avv.to Gabriele INELLA e con l'avv.to Maria Antonietta DE SANTIS;

CONTRO

-RICORRENTE-

I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sede di Isernia, in persona del Direttore generale prestazioni, con l'avv.to Ersilia De Tillo;

-RESISTENTE-

Oggetto: accertamento malattia professionale

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'origine professionale delle patologie indicate nel ricorso, ed il conseguente diritto alle prestazioni INAIL, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 38/2000, lettere a) e/o b), con condanna dell'INAIL alla corresponsione in suo favore della rendita (in caso di invalidità superiore al 15%), ovvero dell'indennizzo per il danno biologico (in caso di invalidità inferiore al 15%), con decorrenza dalla domanda amministrativa. A sostegno della propria domanda ha spiegato di essere affetto da "cervicoartrosi con discopatie, lomboartrosi con ernie L4-L5 e L5-S1 -cod. 193 DM 12.7.2000; gonartrosi", rientranti nelle tabelle delle malattie di sicura origine professionale (voci 77 e 79 del DM 9.4.2008), nonché nelle tabelle delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (voce 2 del DM 14.1.2008); che aveva lavorato alle dipendenze dell'ENEL come "guardia diga", "turbiniista", "manutentore elettromeccanico", capo squadra coordinatore elettromeccanico", "capo squadra manutentore elettromeccanico SMI", nelle centrali idroelettriche, dal 16.7.1973 al 31.12.2009; che tali mansioni comportavano movimentazione di carichi, microclima sfavorevole, vibrazioni meccaniche, sovraccarico biomeccanico degli arti inferiori, posture incongrue.

L'INAIL si è costituito in giudizio, e dopo aver eccepito il mancato rispetto del termine per la notifica del decreto di fissazione della udienza, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando integralmente gli assunti di controparte, in relazione alla sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologie, nonché in relazione alla dimostrazione della esistenza di una esposizione al rischio tale da giustificare il richiamato nesso causale. Ha contestato che il ricorrente svolgesse una mansione che prevedesse l'esposizione continua al rischio specifico.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali e con la prova orale. È stata svolta una CTU.

La domanda è fondata e va accolta.

In via preliminare deve comunque evidenziarsi come sia infondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente. In questo senso va rilevato, secondo la prospettazione di parte resistente, che il decreto, emesso in data 22.2.2012, è stato notificato solo in data 8.3.2012. E tuttavia la prima udienza era stata fissata al 19.10.2012, data nella quale essa era poi stata tenuta. Ove si consideri, al riguardo, che nella specie il termine non sia qualificato come perentorio dalla norma (art. 415 c.p.c.); che finanche la omessa notifica non pregiudicherebbe la concessione di un nuovo termine (Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015, Rv. 634192 - 01, secondo cui <<Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica>>); che comunque la parte resistente ha avuto nella specie ampio termine per approntare le proprie difese (e al riguardo si veda Cass., 18473/2015), anche tenuto conto del fatto, come chiarito da Cass., 9222/2015, in motivazione, che <<l'esigenza di quell'interpretazione costituzionalmente orientata che valga a limitare, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, la "libertà" di differimento di un termine ordinatorio può venire meno con riguardo alle ipotesi in cui, come nella specie, la funzionalità del processo, in una con il diritto di difesa, sia garantito dall'operatività a valle di un termine perentorio entro il quale l'atto processuale, il cui compimento sia fissato in relazione ad un termine da qualificarsi ordinatorio, debba essere posto in essere necessariamente a pena di decadenza e conseguente improcedibilità dell'azione>>, deve ritenersi infondata l'eccezione.

Passando al merito, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie è opportuno operare una ricostruzione di carattere generale relativa alle differenti tipologie di malattie professionali ed ai recenti interventi giurisprudenziali in merito, che hanno chiarito alcuni punti prima controversi.

Come è noto, infatti, in tema di malattie professionali, deve operarsi una distinzione tra le malattie tabellate e quelle non tabellate. Mentre in relazione alle prime, il cui elenco è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, il lavoratore non deve fornire la prova del nesso causale tra lo svolgimento di una determinata attività lavorativa e la contrazione di una certa malattia, avendo il legislatore a monte determinato una presunzione legale sull'origine professionale delle stesse, e sempre che la stessa sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, riguardo alle seconde (malattie cd. non tabellate) ovvero quelle indicate con la loro denominazione scientifica, ma causate da

attività lavorative non incluse nella tabella, il lavoratore assicurato deve dimostrare: a) l'esistenza della malattia; b) le caratteristiche morbigeniche della lavorazione; c) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto. E, come precisato dalla Corte di legittimità, l'esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi, ovviamente, soltanto sulle indicazioni fornite dal lavoratore (Cass. Civ., sentenza 17 marzo 2006 n. 5932, in motivazione, ove è notato come <<nell'assicurazione contro le malattie professionali, l'assicurato, a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale, in difetto dell'esposizione a fattori patogeni tabellati (che comporta una presunzione di professionalità della malattia), se non usufruisce di una presunzione legale, tuttavia può provare l'eziologia professionale della malattia da cui è affetto; la concorrenza di fattori causali professionali e non professionali implica l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni recepito dall'art. 41 c.p., per cui va attribuita efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito - anche in maniera indiretta e remota - alla produzione dell'evento, salvo il temperamento, posto dallo stesso art. 41 c.p., secondo cui deve essere riconosciuta l'idoneità interruttiva del nesso eziologico alla sopravvenienza di un fattore sufficiente da se solo a produrre l'evento medesimo. Inoltre, la prova dell'eziologia professionale può ravvisarsi anche in presenza di un apprezzabile grado di probabilità>>).

Ne consegue che il Giudice non soltanto dovrà consentire al lavoratore di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma, nel caso di conferimento di incarico ad un consulente tecnico, dovrà valutare le conclusioni probabilistiche dallo stesso rassegnate in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità (Cass. Civ., sentenza n.1669/07: <<in caso di malattia professionale non tabellata, come pure in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata anche in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio" diretta ad acquisire ulteriori elementi (nuove indagini o richiesta di chiarimenti al consulente tecnico ecc.)>>).

Consegue altresì che la presenza nell'ambiente lavorativo di fattori di nocività può essere desunta, con un alto grado di credibilità razionale ed elevata probabilità logica (cd. probabilità qualificata), dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa; e, al fine di formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza, è necessario avvalersi di ogni documentazione e conoscenza utile.

Conclusioni, queste, suffragate anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civ. Sez. lavoro, 19-01-2011, n. 1135, in *Prat. Lavoro*, 2011, 11, 552), secondo cui <<Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge>>.

.3-

D'altra parte, Cass. civ. Sez. lavoro, 12-05-2004, n. 9057 (rv. 572830) ha anche chiarito che <<Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito per non aver fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, avendo ritenuto non sufficientemente dimostrato il nesso causale tra un tumore polmonare e l'attività lavorativa di un lavoratore tabagista ed esposto al rischio amianto, senza considerare l'intrinseca contraddittorietà esistente fra il riconoscimento dell'effetto sinergico fra esposizione ad asbesto e tabagismo, e la mancata valutazione di tale effetto fin dai tempi di incubazione della malattia, per non aver tenuto nel giusto conto la localizzazione del tumore nella zona ove vi è maggiore deposizione delle fibre di asbesto e per non aver adeguatamente considerato le più recenti acquisizioni scientifiche, affermanti che il rischio di tumore al polmone aumenta per i lavoratori esposti all'amianto, sia in presenza di una asbestosi, sia che in assenza di tale malattia)>>.

Ora, nella specie l'esistenza della malattia rinviene fondamento nella documentazione in atti, nonché nelle risultanze della CTU espletata in corso di causa.

Il CTU, in particolare, ha spiegato che il ricorrente sia risultato affetto da "spindilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1, condropatia femoro-tibiale e femoro rotulea bilaterale di grado lieve"; ha affermato la derivazione causale di tale patologia dalla attività lavorativa, dal momento che questa aveva richiesto posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi, che avevano accelerato il quadro degenerativo artrosico riscontrato a carico del rachide lombosacrale nel 2010, favorendo le protrusioni discali. Il danno biologico permanente è stato valutato nel 13%, e complessivamente nel 26%, tenendo conto di una precedente infermità già valutata in termini di danno biologico al 14% (ipoacusia sensoriale).

Questo giudizio appare condivisibile, poiché rispettoso dell'esito delle prove testimoniali, e basato su considerazioni congrue rispetto all'intero materiale probatorio.

Emerge infatti, dalle prove orali (teste ██████████), la conferma alle allegazioni del ricorrente, nel senso che l'attività lavorativa si svolgeva anche con l'utilizzo manuale di apparecchiature pesanti (dai 15 ai 35 kg., ma anche superiori a 50 kg.), con il problema delle posture, a causa degli spazi angusti; che le temperature erano alte; che nei mesi invernali i lavori si svolgevano anche con pioggia e neve; che per il montaggio e smontaggio dei gruppi di produzione era necessaria la continua movimentazione manuale dei carichi, con pesi da 4/5 kg. e fino a 50 kg.; che le attività di movimentazione manuale erano abituali, e le operazioni erano svolte in posizioni coatte della schiena. Il teste ██████████ ha reso dichiarazioni analoghe. Sempre dalle prove orali (teste ██████████) emerge che il ricorrente avesse svolto anche attività di pulizia delle griglie e delle opere di adduzione, con il trasporto di pesi di circa 30/40 kg. per volta (due secchi di residui di circa 15/20 kg. ciascuno -capitoli 3 e 4), dopo aver utilizzato uno strumento del peso di 15/20 kg. (capitolo 5). Anche il teste ██████████ ha riferito di lavori con movimentazione di carichi, confermando i capitoli di prova.

Le circostanze indicate non appaiono superate dalla deposizione del teste di parte resistente. Anche a voler prescindere dal fatto che questi ha riferito per il solo periodo 1993/2001-2002 (laddove i testi di parte ricorrente hanno riferito rispetto al periodo dal 1973 al 2005 il [REDACTED]; dal 1978 il [REDACTED] dal 1987 il [REDACTED]; dal 1986/87 il [REDACTED]), vi è che il teste non ha ricordato se il ricorrente svolgeva le mansioni di cui al capitolo 15, pur se ha precisato che la sua squadra le svolgeva in maniera occasionale; che il teste non ha escluso l'effettuazione delle attività di cui al capitolo 17, seppure ha chiarito che esse venivano svolte "quando c'è stato bisogno", dal momento che loro non erano in grado di farle perché "grosse"; non è stato in grado di rispondere sul capitolo 18 (relativo a lavori manuali svolti in spazi stretti, con movimentazione di pesi superiori a 50 kg.); ha indicato come sporadiche le attività che richiedevano il trasporto di attrezzi di peso compreso tra 50 e 70 kg. (capitolo 21); ha confermato l'esecuzione di attività in posizioni scomode (capitolo 25).

Ne discende, da un punto di vista delle evidenze istruttorie, che certamente deve ritenersi dimostrato l'assunto di parte ricorrente, riguardante l'esecuzione di lavori con movimentazioni di carichi, in posture scomode.

E si tratta quindi di attività indubbiamente molto onerose sotto il profilo fisico, che ferme le valutazioni prettamente medico-legali sul quadro patologico, che non appaiono discordanti rispetto alla documentazione in atti e rispetto alle dirette acquisizioni del CTU, legittima sotto il profilo della ragionevolezza il giudizio espresso da quest'ultimo in relazione alla sussistenza del nesso causale, proprio sulla base delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del processo. Emerge infatti la sussistenza del suddetto nesso di causalità non in termini di mera possibilità, bensì di probabilità, giudizio questo espresso sulla base di elementi obiettivi, e reso attraverso l'utilizzo di un criterio serio e ragionevole che permette di ritenere raggiunta la necessaria certezza giudiziale.

Il grado di menomazione del ricorrente riscontrato dal CTU (26%), sulla cui entità non vi sono motivi per discostarsi, rende fondato il diritto all'indennizzo per danno biologico ai sensi dell'art. 13 lett. b) del D. Lgs. n. 38/2000, da calcolarsi in relazione alla accertata invalidità del 26% secondo le tabelle allegate alla stessa legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis dichiaratisi antistatari, a mente del D.M. n. 55/14 in virtù della effettiva attività svolta e dello scaglionamento di riferimento, nella misura che si dirà in dispositivo. Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese di CTU vanno poste a carico di parte resistente, con condanna alla restituzione in favore di parte ricorrente di quanto costei avesse anticipato a tale titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro l'Inail, disattesa ogni altra istanza, eccezione, conclusione e difesa, così provvede:

- 1 accoglie il ricorso e, per l'effetto,
 - a) dichiara l'origine professionale delle patologie denunciate dal ricorrente;

b) condanna l'I.n.a.i.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla erogazione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale per le accertate menomazioni nella misura del 26% secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/00 ed allegate tabelle, oltre interessi legali (e/o maggior danno da svalutazione monetaria) computati ex art. 16 L. 412/91 e maturati dalla data della scadenza dei singoli ratei successivi al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa;

c) condanna, altresì, l'I.n.a.i.l. a corrispondere al ricorrente l'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo secondo quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 13 comma 2 D. Lgs. 38/00;

2 condanna l'I.n.a.i.l. al pagamento delle spese di lite che liquida, con distrazione in favore degli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis, in € 2.886,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge;

3 pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, e la condanna a restituire al ricorrente quanto costui avesse anticipato a tale titolo.

Così deciso in Isernia, il 13.4.2017

Il Giudice del Lavoro

Dr. Michele Nardelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13/4/17

L'ASSISTENTE CANCELLERIA

(Cognome e Nome)